



Assemblea straordinaria dei soci

L'anno 2025, il giorno 06 del mese di dicembre, alle ore 20.00 presso la sede dell'associazione in via castello 68 di Fagagna espressamente convocata, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente :

Ordine del giorno

I. variazione e approvazione dello statuto sociale

Presiede l'assemblea, il presidente Enzo Uliana , verbalizza Zoratti Silvio

Sono presenti: il presidente Enzo Uliana il vicepresidente Guido Lemmi i soci Cristiana Perissinotti, Bovenzi Loredana , Zoratti Silvio, Irma Brunetti, Alessandro Marini , Zoryana Kushnir , Claudia Craighero , Dell'Agnolo Stefania , Alloi Carmen , Giulia Lizzi

Il presidente constata che L'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno:

Il presidente comunica che il consiglio direttivo ha reputato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per apporre alcune modifiche al testo statuario su richiesta del RUNTS (Registro unico nazionale terzo settore)

Successivamente il presidente da lettura ed espone le modifiche statutarie:

All'articolo 11 comma 5 verrà tolta la dicitura **ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.**

All'articolo 13 il **presidente** sarà rimosso dalla lista degli organi dell'associazione

All'articolo 17 comma 4 per quanto riguarda altre operazioni straordinarie sottoposte a quorum (almeno $\frac{3}{4}$) oltre a quelle già presenti dobbiamo aggiungere **trasformazione, fusione e scissione**

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione

Interviene Claudia Craighero che chiede delucidazioni sull'esatto significato



Dell'articolo 11 comma 5 il presidente da puntuale spiegazione.

Non ci sono altri interventi.

Esaurita la discussione si passa alla votazione.

Il nuovo statuto viene approvato all'unanimità (12 su 12)

Alle 21,00 affrontati tutti i punti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Fagagna 6 dicembre 2025

Il Segretario

Il Presidente



IL ORIGINALE

REGISTRATO a TOLMEZZO, il 11/12/2025
AI N° 174
Liquidati € 174
consegnato in pari data

ATO ESISTENTE BOLLATO E REGISTRATO

IL FUNZIONARIO
MICHELE SANSONE
firma su delega del Direttore Provinciale
GLORIA PRETE



ALLEGATO ALL'ATTO

N° 174
SERIE 3
ATTI PRIVATI N.A.
d.d. 11/12/2015

**STATUTO dell'associazione
Amici dell'Oasi dei Quadris ODV**

TITOLO I

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

1. L' "Associazione Amici dell'Oasi dei Quadris ODV" con sede a Fagagna in via castello n.68 (UD) è costituita a tempo indeterminato.
2. Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.
3. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. N. 117/17 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 – Carattere associativo

1. L'associazione Amici dell'Oasi dei Quadris è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati sui principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione. L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
3. L'associazione si ispira ai principi del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare a quanto previsto dal Titolo V capo I.

Art. 4 – Finalità

1. L'Associazione Amici dell'Oasi dei Quadris persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, ed ha per oggetto:
 - la salvaguardia dell'ambiente, la tutela delle condizioni di salute, di benessere e rispetto delle specie animali, compresi gli animali d'affezione e compagnia
 - la costruzione e gestione di rifugi per animali, con didattica naturalistica e comportamentale di aiuto anche a persone svantaggiate e a portatori di handicap
 - aiutare popolazioni in difficoltà, con missioni umanitarie, l'invio e il trasporto di beni di prima necessità.



- A tali fini l'Associazione svilupperà ogni azione volta alla conoscenza e alla sensibilizzazione avvalendosi degli strumenti previsti dalla legislazione italiana ed internazionale promuovendo convegni, studi, ricerche, occasioni d'incontro, manifestazioni pubbliche.

2. Per perseguire le finalità e gli obiettivi descritti al comma 1 l'Associazione svolgerà in via prevalente le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del codice del terzo settore.

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Lg. 14 agosto 1991, n.281.

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Lg. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Lg.19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. L'associazione potrà tuttavia esercitare, a norma dell'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

TITOLO II – Risorse ed attività economiche

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statuarie dell'associazione, in particolare:
 - i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

d) Da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento, corrispettivi ricevuti a copertura dei costi per servizi e partecipazione ad attività sociali.

e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 – Durata della Quota Associativa

1. La quota associativa deve essere versata in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 – Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 – Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione Amici dell'Oasi dei Quadris risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III – Associati

Art. 9 – Ammissione

1. All'Associazione Amici dell'Oasi dei Quadris la procedura di ammissione viene seguita applicando criteri non discriminatori art.23 del D.lgs. 117/2017 possono dunque associarsi tutti i cittadini senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. Possono ammettersi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

3. La qualifica di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 – Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associative, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli ed di approvare il bilancio.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11 - Doveri

1. Gli associati e i volontari devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività (di tutte le cariche associative) deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Qualora l'associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 12 – Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dall'Organo di Amministrazione).

TITOLO IV – Organi dell'Associazione

Art. 13 – Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato)
- 4) l'Organo di Controllo (qualora nominato)

Art. 14 – Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. E' possibile conferire delega ad altro socio che può raccogliere al massimo due deleghe.

Art. 15 – Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o con affissione pubblica della convocazione.
3. Al fine di rendere più agevole la partecipazione alle assemblee si prevede la possibilità di svolgimento delle stesse per mezzo di strumenti diversi, come ad esempio videoconferenze, ai sensi dell'art.24.4 del D.lgs 117/2017
4. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
5. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
6. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16 – Validità dell'assemblea



1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 – Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.

4. Per deliberare la trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18 – Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 – Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) eleggere e revocare gli organi sociali,
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della associazione,
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso da 3 e 13, eletti dall'assemblea degli associati e devono essere inderogabilmente soci dell'Associazione.

2. in caso di dimissioni o decadenza di componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

4. Il consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.

Art. 21 – Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili: il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno la metà degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'Organo di Amministrazione:

- * svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- * predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;

- * cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- * approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;

- * sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;

- * delibera l'ammissione dei nuovi soci;

- * provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

- * delibera sull'espulsione dei soci.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Art. 22 – Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.



2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 23 – Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) cura la verbalizzazione delle riunioni del dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;

d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;

f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere c) e f) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di Amministrazione (tesoriere).

TITOLO V – Il bilancio

Art. 25 – Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Il bilancio verrà poi depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.

TITOLO VI – Norme finali e transitorie

Art. 26 – Libri Sociali

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

Art.27 – Collegio dei Revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 28 – Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 29 – Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 30 – Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'Art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le procedure previste dall'art. 9 del codice del terzo settore.

Art. 31 – Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano